

VERTENZE LEGALI su NUMERO GIORNI DI FERIE, ASSENZA PASTI CREW, INDENNITA' DI MATERNITA'

Gent. Collega,

L'Associazione, relativamente ad una serie di tematiche di interesse per il PNC, in assenza di novità positive a risoluzione delle criticità che le stesse presentano, ha consultato lo Studio legale BAUDINO (in convenzione con ANPAV) per verificare se vi fosse la percorribilità per avviare specifiche vertenze legali, nel tentativo di risolvere le problematiche che andiamo di seguito ad elencare:

- **NUMERO GIORNI DI FERIE ANNUI SPETTANTI AL PNC** (da considerarsi *insufficiente*);
- **ALIMENTAZIONE IN SERVIZIO** (*ingiustificata assenza di pasto al di sotto delle sei ore di servizio*);
- **INDENNITA' DI MATERNITA'** (*il computo è da considerarsi errato*).

Di seguito, la risposta dello Studio:

Spett.le ANPAV,

facciamo seguito alle riunioni tenutesi presso il nostro studio a partire dall' 11 novembre 2010 per significarVi quanto segue.

PROBLEMATICA FERIE (numero minimo di giorni ferie annui spettanti al PNC ALITALIA CAI e ALTRE COMPAGNIE AEREE): a nostro avviso è fattibile instaurare una tale vertenza in quanto dall'analisi della documentazione da voi sottopostaci abbiamo riscontrato che il rapporto esistente tra l'orario di servizio massimo annuo (2900 ore di cui 2000 di servizio e 900 di volo) e i giorni ferie spettanti per contratto è squilibrato a svantaggio del lavoratore della vostra categoria.

Infatti i giorni di ferie oggi spettanti al lavoratore sono 20 netti mentre dovrebbero spettare almeno 23 giorni (se non di più) se si rapporta l'orario di servizio massimo annuo con la settimana lavorativa tipica dell'assistente che può raggiungere anche le 55 ore settimanali.

Tale ragionamento ha come presupposto che l'Assistente di Volo non ha un orario lavorativo standard settimanale e pertanto per individuare un giusto ed adeguato numero di ferie a lui spettanti è necessario fare riferimento al monte ore annuo massimo lavorabile.

Quindi si potrebbero richiedere almeno 23 giorni di ferie "netti" nonché gli arretrati maturati sino al momento del riconoscimento da parte del giudice o dell'azienda in sede di trattativa extragiudiziale.

Attendiamo pertanto di conoscere le determinazioni al riguardo di tutti i Vostri Associati, cui vorrete diffondere tale problematica, al fine del conferimento del mandato professionale allo studio ai costi descritti nella convenzione in essere.

Per l'avvio del percorso legale, va , tramite lo studio, inoltrata la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la DPL di Roma (altre DPL), che per legge è propedeutica alla instaurazione della causa in Tribunale.

PROBLEMA ALIMENTAZIONE: dalla lettura del regolamento UE sembra obiettivamente che ENAC abbia tradotto in maniera distorta il senso della relativa clausola specie se rapportato alla attività dell'assistente di volo che spesso non gli consente di organizzarsi adeguatamente per i pasti. Quindi l'azienda dovrebbe garantire una regolarità nella somministrazione dell'alimentazione a prescindere dalle ore del servizio di volo.

Con riferimento alla problematica "determinazione **INDENNITA' DI MATERNITA'**" lo studio BAUDINO è a disposizione di tutte le colleghe che intendano contestare le modalità di calcolo dell'indennità di maternità loro erogate da INAIL (ex IPSEMA), in quanto discriminatoria e comunque comportante la violazione del decreto legislativo 151/2001.

A parere dello scrivente, l'indennità di volo ha natura interamente retributiva e deve essere, pertanto, considerata al 100x100 ai fini del computo dell'indennità di maternità.

Sempre a parere dello scrivente, a nulla giova sostenere in contrario che siccome l'indennità di volo concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali solo nella misura del 50x100 (ai sensi del così detto decreto Visco), allora essa andrebbe considerata, anche ai fini contributivi, solo nella misura del 50 X 100.

Infatti, la parziale esenzione sotto il profilo fiscale, delle indennità di volo non può avere come conseguenza la penalizzazione delle lavoratrici in maternità in quanto l'indennità di volo per la tipologia dell'attività espletata dalle lavoratrici e per il carattere continuativo della erogazione mensile ha natura retributiva in senso stretto e secondo il decreto legislativo 151/2001 la retribuzione da utilizzare quale parametro per l'indennità di maternità durante il periodo di congedo obbligatorio (e anticipato) deve comprendere non solo il salario base ma tutte le altre voci retributive.

Sempre lo stesso decreto legislativo va interpretato nel senso che nel calcolo dell'indennità di maternità debbano concorrere quantomeno gli stessi elementi previsti per il calcolo dell'indennità economica di malattia, in modo che il trattamento di maternità non sia inferiore a quello di malattia.

Un trattamento economico di maternità erogato al di fuori dei principi appena enunciati si porrebbe anche in contrasto con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 37 della Costituzione a tutela della lavoratrice madre, nonché con l'art. 25, comma 1, del codice della pari opportunità di cui al decreto legislativo 198/2006, e da ultimo, l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 151/2001.

A conforto di tutto quanto sopra esposto Vi è anche una recente sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio (VR) ai danni di INAIL ed in favore di alcune lavoratrici della compagnia aerea EASY JET AirLine Company limited.

Avv. Andrea Baudino

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. Potete, in ogni caso, contattare lo Studio ai recapiti di seguito elencati.

Studio Legale Baudino

Viale Shakespeare n. 57 00144 Roma

Tel. 0659604255/54 - Fax 0659604254 e-mail: legale@studiobaudino.it

Roma, 12 luglio 2011

ANPAV

ANPAV - Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo - Via Marco Marulo, 78 - 00143 ROMA

tel. 0651962807 fax: 0651962094 www.anpav.com E-mail: anpav@anpav.it